

**ALLEGATO A** *DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 24-OTTOBRE-2019*  
**REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA AL TRANSITO PER LE STRADE**  
**AGRO-SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI CASTO**

**Art. 1 Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della strade agro-silvo-pastorali del comune di Casto riportate nell'elenco di seguito; con successivo atto della Giunta Comunale lo stesso potrà essere modificato ed integrato.

	DENOMINAZIONE	PARTENZA	Quota	ARRIVO	Quota	CL. TRANS.
1	TOSCANO - FRATA - PIANE	paese di Casto	410	località Toscano	485	IV
		paese di Casto	410	località Piane (parte alta)	590	IV
2	VRANGE	paese di Casto	410	strada intercomunale Casto-Bione		IV
3	CERRETO	paese di Casto	450	località Dosso	510	IV
4	PILE	località Pile	640	confine comune di Bione	660	IV
5	VENASE	paese di Malpaga	410	località Venase	470	IV
6	TISI-POSICO	paese di Malpaga	350	località Nasezze	450	IV
7	LUINA - PAISEGO - MULINO	località Sapei	530	località Paisego	960	IV
	MULINO			località Mulino	510	IV
8	S.ANNA - ANGHERA	paese di Alone	660	località Anghera	950	IV
9	SANTELLA DEI MORTI	paese di Alone	660	(verso il bacino acquedotto)	750	IV
10	S. CATERINA	paese di Alone	660	bivio strada in valle Duppo	630	IV
	FO DEL GAL	paese di Alone	660	località Fo del Gal	1080	IV
11	BROCCA	località Brocca	1165	località Sea	1065	IV
12	POZZUOLO	località Casello	1290	località Pozzuolo	1010	IV
13	CAVALLANTE	località Bignottina	600	strada provinciale N° III (3° tornante)	460	IV
14	ZONI - TESA	strada provinciale N° III	650	località Valle Duppo	550	IV
				Località Spiazzole	700	
15	RANZA	paese di Famea	710	località Ranza	800	IV
16	DELLA COSTA	paese di Famea	680	paese di Auro	590	IV

<b>17</b>	<b>ZONI - DOS DEL GROM</b>	bivio strada Zoni-Tesa	620	località Dos del Grom	660	IV
<b>18</b>	<b>S.CARLO - CUCCA</b>	paese di Comero	750	confine con comune di Lodrino	760	IV
<b>19</b>	<b>RUCHE</b>	paese di Comero	740	confine con comune di Mura	740	IV
<b>20</b>	<b>RICCOMATTO</b>	paese di Comero	760	località Riccomatto	840	IV
<b>21</b>	<b>GAZZETTI</b>	paese di Malpaga	380	località Gazzetti	440	IV

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità". L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

#### **Art. 2 Soggetto gestore**

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

#### **Art. 3 - Chiusura con cartello**

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

#### **Art. 4 - Ordinanza di chiusura.**

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc., dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada, dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

### **Art. 5 - Pubblico transito**

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale..

### **Art. 6 - Domanda di autorizzazione al transito**

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada (o delle strade) e della località (o delle località) da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

### **Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione al transito**

L'autorizzazione è rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Per quanto riguarda la categoria d'utenza F2 l'autorizzazione sarà rilasciata dal gestore della struttura su apposito modello (allegato 1) allegato al presente Regolamento.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

a) l'intestatario del permesso;

b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:

- discendente secondo grado (e/o ascendente -secondo grado);
- collaterale di secondo-grado ;

c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopracitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 12.

La norma di cui al comma precedente (limite massimo di tre persone) non trova applicazione nei confronti delle famiglie residenti per le strade ove hanno stabilito la loro residenza.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro 30 giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 19.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) proprietari o affittuari nonché conduttori dei fondi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal proprietario degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;

A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali nonché conduttori dei fondi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal proprietario;

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali nonché conduttori dei fondi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal proprietario;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate, nel caso di utilizzatore non intestatario di capanno di caccia il permesso va rilasciato a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario che autorizza alla caccia persona diversa;

B4) soggetti privati nel comune, che svolgono attività venatoria in forma vagante con zona di esercizio dell'attività raggiunta dalla viabilità agro-silvo-pastorale, debitamente documentate e autorizzate;

B5) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate<sup>1</sup>;

B6) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

C3) aziende agricole avente sede sul territorio comunale;

---

<sup>1</sup> La Proprietà o il Gestore potranno valutare l'opportunità di non consentire l'accesso ai non residenti.

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n°3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque);

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche;

F1) proprietari, possessori o detentori di agriturismi, ristoranti, rifugi e altre attività turistico – ricettive presenti sul territorio comunale;

F2) fruitori di agriturismi, ristoranti, rifugi e altre attività turistico – ricettive.

### **Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale**

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 7 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

### **Art. 9 - Registro permessi**

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

### Art. 10 - Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

### Art. 11 - Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità <sup>2</sup>	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 <sup>3</sup>	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 <sup>2,3</sup>	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni ni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

<sup>2</sup> La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

<sup>3</sup> Comprensivo di banchina 0.5 m

Si inserisce la caratterizzazione di “strada di maggiore tutela” per quelle strade che richiedono manutenzione più attenta e frequente di seguito riportata:

	DENOMINAZIONE	PERCORSO	CL. TRANS.
1	LUINA - PAISEGO -	per il tratto Luina Paisego	IV

#### **Art. 12 - Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati**

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 7-10-11.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3, C1, C3 di cui al precedente art.7, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.16.

#### **Art. 13 - Esenzioni ai limiti di transito**

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Sabbia, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

#### **Art.14 - Sanzioni**

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare sarà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e, nel caso i cui si



tratti di transito su via per la quale è stata emanata ordinanza di divieto di transito ex art 4 del presente regolamento, la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P..

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

### **Art. 15 - Periodo di validità delle autorizzazioni**

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate; per il periodo richiesto a partire dalla data del rilascio

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A il permesso di transito può avere validità variabile fino a tre anni;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B il permesso di transito può avere validità fino a 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino a 6 mesi, eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese, eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C3 il permesso di transito può avere validità fino a tre anni;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo E1 il permesso di transito è regolamentato come quanto definito nel successivo art. 17;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo F1 il permesso di transito può avere validità fino a 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo F2 il permesso di transito avrà durata pari al periodo di permanenza presso la struttura.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

#### **Art.16 - Polizza fidejussoria**

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 7), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

#### **Art. 17 - Manifestazioni**

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

#### **Art 18 - Competizioni**

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

#### **Art. 19 - Vigilanza**

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

## **Art. 20 - Danni**

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

## **Art. 21 - Manutenzione**

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

Competente alla determinazione delle tariffe relative all'accesso alle strade agro - silvo - pastorali è la giunta comunale che, annualmente entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, provvederà in merito.

In assenza di tale provvedimento giuntale rimarranno in vigore le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Per l'anno 2010 e sino al provvedimento di cui al comma 1 si applicheranno le seguenti tariffe, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 14.11.2009:

- Accesso ad una strada: Euro 12,00 (dodici)
- Accesso fino a tre strade: Euro 15,00 (quindici)
- Accesso oltre tre strade: Euro 17,00 (diciassette)
- Per la categoria B5 la tariffa da applicare sarà aumentata del 300% per i non residenti nel Comune di Casto;

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente, sulla base delle diverse categorie d'utenza.

## **Art. 22 - Convenzione**

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, A3, B3, B4, C3, F1 potranno essere commutati, tramite stipula di una

convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

#### **Art. 23 - Classificazione**

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

#### **Art. 24 - Controlli**

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 12, 16 e 18.

#### **Art. 25 - Giornata delle strade**

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Sarà cura del soggetto gestore organizzare tali giornate, stabilendo gli interventi da effettuare ed incaricando a tale fine dei Responsabili per il controllo effettivo delle presenze dei partecipanti all'iniziativa.

Gli autorizzati al transito su strade agro silvo pastorali che hanno stipulato la convenzione ai sensi dell'art 22 - sono tenuti obbligatoriamente a partecipare alle "GIORNATE DELLE STRADE".

Il venire meno all'obbligo sopra citato di partecipazione comporta la decadenza dell'autorizzazione al transito .

Coloro che sono tenuti a partecipare alle GIORNATE DELLE STRADE nei cui confronti venga emesso un provvedimento di decadenza non potranno essere più autorizzati al transito per un'intera annualità.

Norme transitorie e finali:

la validità dei permessi di transito è prorogata d'ufficio sulla base delle scadenze massime concedibili per quelli rilasciati nell'anno 2015 previa dichiarazione unilaterale dei richiedenti l'autorizzazione di aderire alla convenzione per la giornata della strada (solo gli aventi diritto) o previo pagamento della differenza delle maggiorazioni apportate.